



Prefettura di Firenze

AREA II - RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Fasc. n. 10221/2014

Firenze, 11 agosto 2014

URGENTE

Ai Signori Sindaci dei Comuni
della provincia di Firenze
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015". Modalità di applicazione dell'art. 5, rubricato "Lotta all'occupazione abusiva di immobili-salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione"

Il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, in oggetto specificato, prevede, all'art. 5, che *"chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge"*.

La stessa norma prevede inoltre che sono nulli gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa qualora non riportino il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento.

Al fine di chiarire la portata della disposizione in argomento è utile osservare che la volontà del legislatore, così come rilevabile dagli atti parlamentari, sia stata quella di consentire il *"...ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti"*, posto che *"...l'attuale quadro normativo consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenerne la residenza..."* (*)

Anche alla luce di tale finalità, appare agevole rilevare come l'incidenza della norma in esame sulla disciplina anagrafica, ed in particolare sul procedimento di iscrizione, consista nell'acquisizione, in sede di dichiarazione anagrafica, delle informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile presso il quale l'interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione o altro), obbligatorie ai fini dell'iscrizione stessa.

(*) nella relazione di accompagnamento dell'Atto Senato n. 1413, si legge: *"l'art. 5 dispone che chiunque occupi abusivamente un immobile non possa chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo prevedendo anche la nullità ex lege degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto."*

L'attuale quadro normativo consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenerne la residenza pur in pendenza di un procedimento penale. La norma in esame mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti."



Prefettura di Firenze

AREA II - RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

A tal fine, come indicato nel citato art. 5 a proposito dei contratti relativi alle forniture di pubblici servizi, si ritiene che anche nell'ipotesi dell'iscrizione anagrafica sia necessario utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, corredato dalle informazioni necessarie ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ovvero acquisire la documentazione idonea a dimostrare il titolo di occupazione.

Al riguardo, si allega il nuovo modello di dichiarazione di residenza, integrato con i dati necessari a dare corretta attuazione alla disposizione in esame, che dovrà essere adottato dai Comuni in sostituzione di analogo modello trasmesso con circolare prefettizia n. 4543 del 30 aprile 2012 riguardante la disciplina sul "Cambio di residenza in tempo reale".

Pertanto, si invitano le SS.LL. ad informare e curare che i dipendenti Uffici applichino con attenzione le sopraindicate, delicate novità normative.

IL VICE PREFETTO VICARIO

(Garfi)

MER